



## BILANCIO

### ***Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione***

di Andrea Onori

Master di specializzazione

### **Redditi esteri e monitoraggio fiscale nella dichiarazione dei redditi**

Scopri di più

Con la conversione in Legge n. 191/23 del D.L. 145/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale al n. 293 del 16.12.2023, è stato introdotto nel Capo II, Obblighi di conservazione, della Sezione III, del Titolo II del D.Lgs. 231/2007, il **nuovo articolo 34-bis**.

Con la medesima disposizione viene prevista, per gli Organismi di autoregolamentazione, la “possibilità”, così recita il testo della norma, **di “istituire”**, previo parere favorevole del Garante della Privacy, **“una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale che questi sono tenuti a conservare ai sensi dell’articolo 31”** del D.Lgs. 231/2007 (da qui anche Decreto Antiriciclaggio o Decreto AML).

Passaggio essenziale nella possibile applicazione futura di tale previsione normativa, è l’ultimo periodo del comma 1, del nuovo **articolo 34-bis, D.Lgs 231/2007**, secondo cui **“La banca dati è istituita e gestita in proprio dagli Organismi di autoregolamentazione”** e questi ultimi **devono determinare** (a parere di chi scrive, occorrerà l’individuazione di un elenco non esaustivo con carattere implementativo periodico) **“quali documenti, dati e informazioni di cui all’articolo 31”** del Decreto Antiriciclaggio **“devono essere trasmessi alla banca dati informatica”**.

Ulteriore aspetto rilevante, è il fatto che dovranno essere definiti chiaramente i **termini entro i quali i professionisti dovranno adempiere**, visto che lo dovranno fare **“senza ritardo”**.

Nella progettazione e concreta realizzazione della Banca Dati, i **termini di invio dovranno essere valutati e ponderati con attenzione**, alla luce di quanto già indicato nel comma 2, lettera b), dell'**articolo 32, D.Lgs 231/2007**, dove si prevede che **“è considerata tempestiva l’acquisizione [della documentazione] conclusa entro trenta giorni dall’instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell’incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall’esecuzione dell’operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale”**.



Pertanto, a parere di chi scrive, si potrebbe arrivare ad ipotizzare, quale termine congruo per adempiere “**senza ritardo**”, il **termine di 90 giorni** che potrebbe risultare dalla seguente sommatoria dei termini:

- **30 giorni** per la “**raccolta** dei dati, documenti ed informazioni”, ai sensi del secondo comma, lett. b), [\*\*articolo 32, D.Lgs. 231/2007\*\*](#), più ulteriori;
- **30 giorni** per la “**catalogazione, organizzazione e conservazione** dei dati” nella banca dati del Professionista, a cui si sommano ulteriori;
- **30 giorni** per l’«**invio dei dati**» alla Banca Dati Centralizzata.

Il tutto, anche in considerazione della **potenziale mole di dati da gestire**.

Le finalità e gli scopi dell’istituzione della Banca Dati “centralizzata” li si desumono dal **combinato disposto dei commi 3, 4 e 5**, ove la trasmissione dei dati, dei documenti e delle informazioni, acquisite in ossequio agli adempimenti relativi gli obblighi di adeguata verifica della clientela, è **funzionale alla finalità di acquisire**, da parte degli stessi professionisti, **informazioni rilevanti per le valutazioni inerenti le SOS** (Segnalazioni di Operazioni Sospette) di cui all’[\*\*articolo 35, D.Lgs. 231/2007\*\*](#).

La Banca Dati Centralizzata, a seguito dell’invio dei dati, documenti e informazioni e della loro elaborazione e comparazione con indicatori e schemi di anomalia, oltre che con gli altri dati eventualmente comunicati da altri professionisti, **darà un riscontro al Professionista**, definito dalla norma “**Avviso**”.

Rimane, comunque, in capo al professionista, **la responsabilità per l’invio della SOS**, anche nel caso di mancata ricezione dell’«**Avviso**».

Se si analizza la norma con uno sguardo alla tutela del trattamento dei dati, per la “generazione” del predetto «avviso» la Banca Dati Centralizzata dovrà utilizzare **un sistema automatizzato** che effettuerà la profilazione del soggetto-cliente al quale i dati si riferiscono.

I **dati utilizzati per tale profilazione** sono:

1. la **tipologia di cliente**;
2. la **capacità economica**;
3. la **situazione economico-patrimoniale**;
4. l'**attività svolta**;
5. la **residenza** o sede in Paesi terzi ad alto rischio;
6. le **caratteristiche, l'importo, la frequenza** e la natura delle prestazioni professionali rese o delle operazioni eseguite nonché il loro collegamento o frazionamento.

La norma prevede, infatti, che **per l’elaborazione dell’avviso** “l’Organismo di autoregolamentazione può avvalersi di sistemi automatizzati la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata, con cadenza almeno biennale, allo scopo di minimizzare il rischio di



*errori, distorsioni o discriminazioni”.*

Essendo, di fatto, un **nuovo trattamento dei dati personali** da parte degli Organismi di autoregolamentazione, il combinato disposto di quanto indicato sopra porta, ai fini Privacy, **all’obbligo di effettuazione della Valutazione di impatto**, ai sensi dell’articolo 35, G.D.P.R. 679/2016, da parte degli Ordini Professionali, configurandosi, a parere dello scrivente e con buona pace di tutti, **un trattamento dei dati su larga scala in presenza di profilazione e utilizzo di sistemi automatizzati**.

L'[\*\*articolo 35\*\*](#), paragrafo 3, del Regolamento generale, sulla protezione dei dati, prevede che **la valutazione d’impatto** sulla protezione dei dati sia richiesta in particolare **nei casi seguenti**:

1. **valutazione sistematica e globale di aspetti personali** relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
2. **trattamento**, su larga scala, **di categorie particolari di dati personali** di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10.

Ciascun Organismo di autoregolamentazione viene definito come **Titolare del Trattamento dei Dati Personalini**, e le eventuali strutture decentralizzate di cui potranno avvalersi sono individuate come Responsabili del trattamento **ai sensi dell’articolo 28, G.D.P.R. 679/2016**.

**Entrambi i soggetti** (Titolare e Responsabile), prima del trattamento e previo parere favorevole del Garante dovranno:

1. **adottare misure tecniche ed organizzative adeguate al rischio** e dirette a garantire l’integrità, la non alterabilità, la riservatezza (anche mediante tecniche di crittografia), dei dati, documenti e informazioni, nonché la tracciabilità degli stessi da parte dei soli soggetti autorizzati;
2. **individuare le modalità tecniche per l’elaborazione**, trasmissione e comunicazione ai professionisti degli «avvisi» generati dalla Banca Dati.

Da ultimo, la Banca Dati **sarà accessibile alle Autorità di controllo**:

- **Ministero dell’economia** e delle finanze;
- UIF;
- **Guardia di Finanza** – nucleo speciale di polizia valutaria;
- DIA;
- DNA.

Ne è, per contro, **precluso l’accesso ai singoli professionisti**.